CIVITAS EDUCATIONIS.
EDUCATION, POLITICS AND CULTURE
Rivista semestrale

Ambiti di interesse e finalità
Civitas educationis. Education, Politics and Culture è una rivista internazionale peer-reviewed che promuove la riflessione e la discussione sul legame fra educazione e politica, intesa come dimensione fondamentale dell'esistenza umana.
Tale legame ha caratterizzato il pensiero e le pratiche educative occidentali sin dai tempi degli antichi greci, così come testimonia il nesso *paideia-polis*.
La rivista vuole essere un'agorà in cui sia possibile indagare questo nesso da diverse prospettive e attraverso contributi teorici e ricerche empiriche che focalizzino l'attenzione sulle seguenti aree tematiche:

Sistemi formativi e sistemi politici;
Educazione e diritti umani;
Educazione alla pace;
Educazione alla cittadinanza democratica;
Educazione e differenze;
Educazione e dialogo interreligioso;
Educazione e inclusione sociale;
Educazione, globalizzazione e democrazia;
Educazione e cultura digitale;
Educazione ed ecologia.

Questa rivista adotta una procedura di referaggio a doppio cieco.

Aims and scope
Civitas educationis. Education, Politics and Culture is an international peer-reviewed journal and aims at promoting reflection and discussion on the link between education and politics, as a fundamental dimension of human existence.
That link has been characterizing western educational thinking and practices since the time of the ancient Greeks with the bond between *paideia* and *polis*.
The journal intends to be an agora where it is possible to investigate this topic from different perspectives, with both theoretical contributions and empirical research, including within its scope topics such as:

Educational systems and political systems;
Education and human rights;
Peace education;
Education and citizenship;
Education and differences;
Education and interfaith dialogue;
Education and social inclusion;
Education, globalization and democracy;
Education and digital culture;
Education and ecology.

This journal uses double blind review.

Founder:
Elisa Frauenfelder †

Editor-in-chief:
Enricomaria Corbi

Editorial Advisory Board:
Pascal Perillo, Stefano Oliverio, Daniela Manno, Fabrizio Chello

Secretariat of Editorial Board:
Martina Ercolano, Anna Mancinelli

Coordinator of the Scientific Committee:
Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano

Scientific Committee:
Massimo Baldacci (Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"), Gert J.J. Biesta (Brunel University London), Franco Cambi (Università degli Studi di Firenze), Enricomaria Corbi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Michele Corsi (Università degli Studi di Macerata), Lucio d'Alessandro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Luigi d'Alonzo (Università Cattolica del Sacro Cuore), Ornella De Sanctis (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Franco Frabboni (Università di Bologna), Elisa Frauenfelder (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Janette Friedrich (Université de Genève), Jen Glaser (Hebrew University of Jerusalem), Larry Hickman (Southern Illinois University Carbondale), David Kennedy (Mont Claire University), Walter Omar Kohan (Universidade de Estado de Rio de Janeiro), Cosimo Laneve (Università di Bari), Umberto Margiotta (Università Ca' Foscari Venezia), Giuliano Minichiello (Università degli Studi di Salerno), Marco Eduardo Murueta (Università Nazionale Autonoma del Messico), Margherita Musello (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Stefano Oliverio (Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Pascal Perillo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Vincenzo Sarracino (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Marie-Noëlle Schurmans (Université de Genève), Fabrizio Manuel Sirignano (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Giancarla Sola (Università degli Studi di Genova), Maura Striano (Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Natascia Villani (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Carla Xodo (Università degli Studi di Padova), Rupert Wegerif (University of Cambridge)

Web site: http://www.civitaseducationis.eu
e-mail: civitas.educationis@unisob.na.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
FORMATIVE, PSICOLOGICHE
E DELLA COMUNICAZIONE





care
Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa
e per l'alta formazione degli insegnanti e degli educatori

Civitas educationis

EDUCATION, POLITICS AND CULTURE

Anno VIII
Numero II
Dicembre 2019

MIMESIS

SUOR ORSOLA
UNIVERSITY PRESS

Iscrizione al registro operatori della comunicazione R.O.C. n. 10757
Direttore responsabile: Arturo Lando

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 36,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Via Monfalcone 17/19
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca - Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10, 80135 Napoli
Phone: +39 081 2522251; e-mail: civitas.educationis@unisob.na.it

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: ???
Issn: 2280-6865

© 2019 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 24416383

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso, o per qualunque mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, senza la preventiva autorizzazione scritta della casa editrice. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

Table of contents – Indice

EDITORIAL – EDITORIALE

Enricomaria Corbi
What education for new political scenarios? 9
Quale educazione per i nuovi scenari politici? 11

SYMPOSIUM
Anarchism and Education

David Kennedy
In Search of a New Reality Principle: Introduction to a Special Issue on Anarchism and Education 15

Félix García Moriyón
A libertarian, An-archist and A-*crata* Approch to Education 17

Maria Miraglia
Prospettive dell'educazione libertaria: alle origini del pensiero anarchico 33

Edoardo Puglielli
Michail Bakunin: l'istruzione integrale 57

Orietta Vacchelli
Descolarizzazione e cultura della sostenibilità: un cambiamento possibile 73

Roy Danovitch, Erica Eva Colmenares
Remaking Education at Anarchist-Inspired Alternative School 89

Fulvia Antonelli, Alessandro Tolomelli
L'educazione incidentale, gli adolescenti e Colin Ward: ripensando le comunità 103

Luca Odini
Uno sguardo diverso. Il bambino, l'educazione e la comunità nel pensiero di Colin Ward 121

Kevin J. Holohan
L'etica anarchica come fondamento di alternative educative 139

Judith Suissa
Immaginari non statuali in educazione 141

ESSAYS – SAGGI

Vito Balzano
Democrazia e educazione in John Dewey. Nuove prospettive pratiche per un educare alla cittadinanza democratica 145

Vittoria Bosna
L'educazione delle donne un traguardo difficile da raggiungere. L'inchiesta del 1810: alcune riflessioni 159

Angela Muschitiello
Il Gruppo di Parola come dispositivo educativo problematizzante per la *trans-formazione* dei legami familiari interrotti dall'alta conflittualità 169

Fabrizio Pizzi
I minori stranieri non accompagnati nei circuiti devianti 185

Fabrizio Manuel Sirignano, Stefania Maddalena
Riscoprire le 'Piccole Scuole' di Port-Royal tra tradizione e innovazione pedagogica 207

BOOK REVIEWS – RECENSIONI

Maria Romano
Galli della Loggia, E., *L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola*, Venezia: Marsilio, 2019 227

Abstracts 233

I minori stranieri non accampagnati nei circuiti devianti

Fabrizio Pizzi*

Riassunto

I minori stranieri non accompagnati giungono nei Paesi di accoglienza per molteplici ragioni, simili a quelle che spingono i migranti adulti. La maggioranza di essi si muove in cerca di lavoro, spinti dalle loro famiglie a causa della situazione di indigenza nel contesto d'origine. Oltre a ciò, alcuni arrivano come rifugiati politici in cerca di protezione, altri come vittime di sfruttamento della manodopera minorile, altri ancora giungono dopo essere stati già 'ingaggiati' in patria da associazioni criminali o perché invischiati nei circuiti devianti successivamente all'insediamento nel Paese di arrivo. Tale riferimento introduce al profilo 'specifico' di minore non accompagnato e alle rispettive procedure di gestione messe in atto in Italia, cui questo articolo è dedicato.

Parole-chiave: *migrazione; giustizia minorile; diversità culturale; educazione e diritti umani.*

1. Premessa

Sulla base dell'ultimo *Report di monitoraggio* realizzato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (2019), al 30 giugno 2019 risultano presenti in Italia 7.272 minori stranieri non accompagnati (MSNA). Si registra un decremento del 44,7% rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell'anno precedente; rispetto al 2017, invece, la diminuzione delle presenze risulta pari al 59,3%. I minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza di genere maschile (93,2%). Rispetto all'età, il 63,6% ha 17 anni, i sedicenni costituiscono il 22,7%, mentre il 7,1% dei minori ha 15 anni e il 6,6% ha meno di 15 anni.

Così come stabilito dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, i MSNA sono quei minori immigrati che si trovano sul territorio italiano senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Essi non possono essere espulsi, come invece nel caso dei migranti adulti, se non per gravi motivi di ordine pub-

* Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

blico. Possono, però, essere ricondotti nel Paese d'origine mediante il rimpatrio assistito, nei casi in cui sia rintracciata la famiglia, o se si ritiene che ciò sia nel loro interesse superiore. Se il minore si è reso responsabile di atti sanzionabili penalmente, spetta al Tribunale per i Minorenni decidere se i procedimenti a suo carico siano tali da impedirne il rimpatrio o se debbano tradursi in provvedimenti penali da attuarsi in Italia. È proprio quest'ultimo il profilo 'specifico' di minore non accompagnato su cui concentriamo la nostra analisi.

I minori stranieri soli giungono nei Paesi di accoglienza per molteplici ragioni, simili a quelle che spingono i migranti adulti. La maggioranza di essi si muove in cerca di lavoro, spinti dalle loro famiglie a causa della situazione di indigenza nel contesto d'origine. Oltre a ciò, alcuni arrivano come rifugiati politici in cerca di protezione, altri come vittime di sfruttamento della manodopera minorile, altri ancora giungono dopo essere stati 'ingaggiati' in patria da associazioni criminali o sono invischiati nei circuiti devianti successivamente all'insediamento nel Paese di arrivo. Le opportunità per le istituzioni di avvicinare questi giovani dipendono dagli obiettivi e dalle modalità del loro percorso migratorio (Biagioli, 2018; Save the Children, 2017; 2018; Traverso, 2018).

2. I MSNA e la giustizia minorile

Il minore non accompagnato è un soggetto portatore di molteplici specificità: la minore età; la collocazione in un nuovo Paese, in quanto immigrato; il trovarsi lontano o 'separato' dalle figure adulte di riferimento (Agostinetto, 2015: 184-186). Si tratta di una condizione che, secondo G. Mosconi, riassume in sé "tre caratteristiche negative, o quantomeno problematiche, per l'immaginario della cultura occidentale": l'essere minorenne, pertanto non ancora del tutto autosufficiente, bisognoso di assistenza e di una guida adulta; l'essere straniero, "quindi non socializzato alla normatività del vivere nel paese di accoglienza"; l'essere solo, perciò non essere sostenuto dai genitori o da altre persone che se ne facciano carico con responsabilità (Mosconi, 2004: 5).

I minori stranieri che migrano da soli rappresentano una categoria vulnerabile ed eventuali condizioni di marginalità, di mancanza di opportunità, d'irregolarità e di necessità economica possono spingerli a entrare nei circuiti devianti. "Per molti minori, l'ingresso nelle reti di sfruttamento avviene tramite il supporto iniziale di connazionali che indicano queste 'scorciatoie' per rapidi guadagni" (Bertozzi, 2005: 32)[1]. Del resto, può accadere che questi ragazzi acquisiscano visibilità e siano presi in carico dalle

1 Secondo la studiosa, in alcuni casi le motivazioni che spingono a entrare nei circuiti devianti sono "legate al soddisfacimento di bisogni primari, ma anche alla possibilità di ottenere beni di consumo fruiti dai coetanei italiani (cellulare, vestiti alla moda ecc.) e un tenore di vita elevato" (Bertozzi, 2005: 36).

istituzioni proprio in seguito all'accertamento di un comportamento deviante o di una situazione di sfruttamento.

In Italia, quando un minore commette un reato, la sua destinazione sarebbero gli Istituti penali per i minorenni (IPM), con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria, relativamente alla custodia cautelare e/o esecuzione della pena. Negli IPM vi sono inoltre i 'giovani adulti' che, avendo commesso reato durante la minore età, espiano la pena nelle strutture per minorenni fino al compimento del ventunesimo anno[2]. Per evitare l'ingresso diretto nel sistema carcerario, la legislazione italiana prevede la possibilità dell'inserimento nei Centri di prima accoglienza (CPA), gestiti dal Ministero della Giustizia, in attesa che la situazione sia accertata. Qui si ospitano i minori fino all'udienza di convalida, si forniscono all'Autorità Giudiziaria i primi elementi di conoscenza della situazione, coinvolgendo gli altri servizi minorili e quelli del territorio. In altri casi, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 18 del DPR 448 del 1988, che disciplina il processo penale minorile, tenendo conto dell'età e della situazione familiare, può far sì che il minore sia condotto in una Comunità, ministeriale o del privato sociale. Oppure il minorenne può essere ricondotto in famiglia e ivi rimanere a disposizione della magistratura. Come asserito nell'ultimo documento attualmente disponibile redatto dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (2019), Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili, la maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) ed è sottoposta a misure da eseguire in area penale esterna; per i minori di età la detenzione assume carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi sanzionatori alternativi. Negli ultimi anni si sta in effetti assistendo a una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

> Per evidenti ragioni, i minori stranieri non accompagnati, che non possono contare su una famiglia o su altre figure di riferimento, non possono usufruire di queste misure alternative e sono quindi più spesso introdotti direttamente in carcere, facendo così aumentare gli allarmi riguardo alla crescita statistica dei minori stranieri incarcerati (Rebughini, 2006: 44).

In base ai dati del 2° Rapporto minori stranieri e Giustizia minorile in Italia (Mastropasqua et al., 2019), il 74% dei minorenni e dei giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale nel 2017 è italiano, il 6% proviene da altri Paesi dell'Unione Europea, mentre il 20% dai Paesi non UE. Gli

2 Il Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, ha esteso la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto anche delle finalità educative.

under 18 e i giovani adulti stranieri nel 2017 risultano essere 5.253, fra i quali: il 18% è minorenne non accompagnato (27% considerando solo i casi in cui l'informazione è conosciuta); il 15% è minorenne straniero nato in Italia (22% dei casi conosciuti); il 20% è minorenne nato all'estero e arrivato in Italia con la famiglia (31% dei casi conosciuti); il 14% è ricongiunto (21% dei casi conosciuti); 11 sono richiedenti asilo e 4 rifugiati *(Ibid.: 12-13)*. Una sezione specifica (Terza parte) del Rapporto è dedicata ai minori non accompagnati. La necessità di tale approfondimento tematico è supportata dal numero in aumento di MSNA in carico ai Servizi minorili nell'ultimo periodo preso in esame, allorché si è registrato un aumento dei nuovi presi in carico che risulta più che raddoppiato nel 2016, mentre nel 2017 è aumentato del 60%. Le principali provenienze, quasi tutte di genere maschile (98%), riguardano il continente africano (81%), in particolare l'Egitto, il Gambia, la Tunisia e il Senegal; tra i Paesi europei non UE (15%), si distingue l'Albania; tra i paesi asiatici, la provenienza è soprattutto da Afghanistan e Bangladesh (Ibid.: 28)[3].

La presenza di minori stranieri tra la popolazione a rischio di devianza rappresenta una sfida di non facile gestione, soprattutto per quei settori – come le strutture della Giustizia minorile – che più di altri si devono confrontare con le questioni sollevate da tale utenza. Sono state per questo motivo elaborate e sperimentate nuove strategie di gestione della diversità culturale, per incidere sulla prevenzione di quegli aspetti conflittuali che rischiano di minare i processi di integrazione.

> Mediatori culturali, training interculturali, formazione specifica degli operatori sociali dimostrano l'accresciuta sensibilità delle istituzioni nei confronti di nuove problematiche ma soprattutto la decisa volontà di giungere ad una partecipazione allargata nell'individuazione di possibili soluzioni che possano ridurre o eliminare forme di marginalità ed esclusione, quando di non vera e propria discriminazione (Bracalenti *et al.*, 2012: 77-78).

La condizione dei minori stranieri presenti nei circuiti penali è caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da una serie di elementi di fragilità, tra cui: l'assenza di una struttura familiare di riferimento, come nel caso dei minori non accompagnati, oppure l'essere immersi in reti etniche o parentali allargate i cui percorsi migratori si svolgono in contiguità con la dimensione dell'illegalità; la scarsa disponibilità di capitale sociale; l'indeterminatezza dei progetti di vita (sospesi tra un qui e un altrove); il diverso

3 *I reati prevalenti risultano essere le lesioni personali volontarie, le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, la rapina, il furto, i danni, la violazione delle norme in materia di immigrazione. Alcune ricerche evidenziano una maggiore propensione dei minori stranieri per i reati contro il patrimonio, motivata per lo più dalla loro situazione di indigenza e di emarginazione. La loro condotta sembrerebbe, comunque, meno violenta e ostile rispetto a quella dei minori autoctoni, perché dettata "più dal bisogno che dal rancore sociale, e quindi lascerebbe spazio al recupero e all'inserimento" (Rebughini, 2006: 45).*

background culturale, come nel caso dei rom, che si aggiunge alla barriera linguistica (*Ibidem*). Va ricordato, a tal proposito, l'art. 35 del D.P.R. 230/2000, in base al quale nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri detenuti o internati, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali.

In Italia, la raggiunta consapevolezza di trovarsi di fronte alla responsabilità della presa in carico di una persona umana, e quindi di una preziosa risorsa, ha determinato un cambiamento nella giustizia minorile che ha abbandonato la propria visione originaria, fatta di risposte per lo più punitive. Fonte di ispirazione sono stati i grandi principi di cultura dell'infanzia elaborati nel corso del Novecento, in base ai quali si è affermato che i minori di età sono titolari di diritti e interessi legittimi conseguenti alla loro qualità di soggetti in formazione e, quindi, sono meritevoli di particolare comprensione da parte della società e delle istituzioni preposte al giudizio della loro condotta e alla conoscenza dei loro bisogni (Moro, 2006).

Sin dagli anni '70 del secolo scorso la letteratura pedagogica ha evidenziato come il minore che compie condotte antisociali ha bisogno più di progetti educativi finalizzati a un suo recupero, che non di interventi restrittivi e punitivi, in quanto il suo percorso di sviluppo ancora incompleto non sempre permette di avere pieno controllo sui propri impulsi (Barone, 2011; Ricci & Resico, 2010; Vico, 1988).

Si è giunti così a un modello pedagogico-trattamentale contraddistinto dal lavoro in équipe con i servizi sociali e con tutte le agenzie educative coinvolte nel processo di crescita di un minore, quali famiglia, scuola, volontariato, associazionismo. La formula di tale sistema, riconosciuta valida a livello internazionale, si basa su un assunto fondamentale, ossia il valore dell'educazione (Pesarin, 2010).

Fondamentale nell'intervento di recupero è la presenza e la collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali e di operatori con specifiche competenze e professionalità in ragione dei bisogni del caso individuale e delle esigenze previste dal relativo progetto educativo elaborato (Turco, 2011).

Il passaggio dalla concezione punitiva a quella (ri)educativa interpella la riflessione pedagogica, in quanto si tratta di focalizzare l'attenzione non solo sulla sanzione da comminare per punire il reato commesso, quanto sull'attivazione di processi di intervento educativo, peraltro non semplici da realizzare. È a tal riguardo chiamata in causa una adeguata preparazione/formazione dei professionisti dell'educazione nei contesti di detenzione (Biasin, 2005; Massaro, 2016). Dalla constatazione del reato commesso, occorre passare a un processo di riflessione su di esso, che comporta per il minore d'età la necessità di intraprendere un percorso di auto-percezione, auto-formazione e quindi auto-correzione fondato sulla rilevazione di idonei valori orientativi di condotta. Come asserisce L. Pati (1996: 68),

> la condotta individuale è espressione del concetto di sé, ragione per cui qualsiasi intervento volto a ristrutturare la prima senza attendere alla riformulazione del secondo riesce sterile. Il soggetto disadattato abbisogna

> di sollecitazioni educative, che lo sospingano a rielaborare l'immagine di sé, dalla quale soltanto può discendere un reale cambiamento.

"Educare, non punire" è anche il titolo di una campagna del Gruppo Abele negli anni Ottanta. Con ciò non si vuole sminuire il valore della sanzione, ma rilevare come essa abbia un senso se "inserita all'interno di un percorso educativo in cui il giovane torni ad essere protagonista attivo e consapevole della propria vita". Secondo don Ciotti (2010: 7-8), anche i giovani affidati alla giustizia, come tutti del resto, "chiedono di essere conosciuti e riconosciuti nelle proprie debolezze, ma anche risorse, e se prima non insegniamo loro il linguaggio delle relazioni, difficilmente capiranno quello delle leggi e della responsabilità".

Un aspetto rilevante è rappresentato dalla capacità del minore di comprendere il valore dell'intervento giudiziario. Egli può trarre benefici dal trattamento se è coinvolto in un "processo di responsabilizzazione attentamente studiato e personalizzato, altrimenti rischia di trascorrere i mesi di detenzione senza effetti positivi o, nel peggiore dei casi rafforzando il proprio senso di appartenenza alle diverse forme di illegalità" (Dettori, 2010: 111).

In merito alla funzione dell'agire educativo, alcuni studiosi si sono chiesti se il carcere, cioè un'istituzione che espleta funzioni essenzialmente di contenimento e controllo, possa effettivamente operare per un "cambiamento" in senso pedagogico (Pappalardo, 2010: 159). All'interno di tali contesti, in effetti, i professionisti che operano in chiave educativa sono pur sempre parte e ingranaggio di un sistema "dispositivo" la cui natura è in prima battuta punitiva (Foucault, 1993). La questione è definita da alcuni come un ossimoro apparentemente inconciliabile (Pirè, 2014: 174); da altri come un'antinomia (educare vs. punire) che necessita una conciliazione dialettica in cui la funzione di aiuto e quella di controllo siano distinte ma non separate: in questo modo, il soggetto può sperimentare nella relazione con l'educatore, e nell'istituzione nel suo complesso, l'esperienza di essere contenuto e sostenuto (Dozza, 2018: 192).

All'interno di tale cornice, L. Milani (2007: 80) auspica un cambio di direzione semantica affinché le pratiche di intervento in ambito minorile vengano collocate entro una prospettiva di rispetto dei diritti del minore, tra i quali spicca l'esigenza "di vedere riconosciuta la sua educabilità come capacità e come potenzialità, senza ridurre il peso delle logiche istituzionali, ma assumendole consapevolmente come limite strutturale all'intervento educativo"[4].

4 Secondo Milani (2007: 82), un lessico pedagogico rigorosamente scientifico di fronte ai problemi del disagio, della devianza, della criminalità minorile deve confrontarsi con alcuni termini specifici, con la precisazione che: comprendere non significa condividere; accogliere non vuol dire accettare; punire richiede e implica educare; responsabilizzare non esclude il perdonare; tacere non scarta l'indicare; dialogare non esclude il confliggere; confliggere attende il mediare; dirigere implica il seguire; accompagnare prevede lasciare.

Sulla base della riflessione pedagogica, è possibile asserire che una caratteristica fondamentale della persona è la sua 'redimibilità', la sua connaturata capacità d'intraprendere un cammino di cambiamento, allorché si avvede della situazione negativa in cui si trova. L'essere umano possiede "l'attitudine a risollevarsi dallo stato di disagio esistenziale in cui può cadere e a intraprendere inedite e costruttive vie di compimento personale. Su ciò, d'altro canto, poggia il senso dell'educazione" (Pati, 1996: 67).

In conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 448/88, in linea con i principii sanciti in ambito internazionale[5], l'inserimento in carcere dei minori va utilizzato come extrema ratio, mentre le misure cautelari e penali alternative (permanenza in casa, collocamento in comunità) sono ritenute più consone al percorso educativo e di recupero dei giovani autori di reati.

> Il processo penale minorile, così come ripensato dal DPR 448/88 assume un carattere educativo dove ogni sforzo è teso a far sì che il minore sia preso in carico da un sistema sociale che vuole allontanarlo dall'agire deviante attraverso percorsi di sostegno, supporto e cura (Dettori, 2010: 35).

L'art. 28 del D.P.R. 448/88 introduce un'importante innovazione, l'istituto della messa alla prova. Con tale provvedimento "il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno". In questo modo si prende consapevolezza del fatto che un singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una certa e definitiva scelta deviante del minore, al quale vanno fornite tutte le possibilità per un recupero. Con l'art. 29, è poi prevista la possibile estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova. Tuttavia, tali procedimenti risultano spesso impraticabili per i minori stranieri, soprattutto se non accompagnati (Muglia, 2018; Prandini 2010; Pricoco, 2013)[6].

Recentemente, alcune novità per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione sono state introdotte con il decreto legislativo 2 ottobre

5 Si posso menzionare a tal riguardo alcuni documenti delle Nazioni Unite che hanno come oggetto gli standard e le norme per il sistema di giustizia in generale e per l'incontro tra giustizia e bambini o ragazzi. Il primo documento da ricordare sono le *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile* (Regole di Pechino) del 1985. Nel 1990 si aggiungono due ulteriori tasselli alla giustizia minorile: le *Regole per la protezione dei giovani privati della libertà* (Regole de L'Havana) e le *Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile* (Linee guida di Riyadh). Successivamente, è opportuno citare le *Linee guida per le misure sui bambini nel sistema della giustizia penale* (Linee guida di Vienna del 1997).

6 Una ricerca condotta sul tema della prevenzione della 'recidiva' (la ripetizione di un reato da parte di chi è stato in precedenza condannato) mostra tuttavia le difficoltà del meccanismo della messa alla prova per i minori stranieri. L'ingresso in istituto penale, paradossalmente, proprio grazie alla sua dimensione custodialistica, sembra garantire un progetto educativo più soddisfacente e l'orizzonte del reinserimento sociale più vicino (cfr. Bracalenti *et al.*, 2012).

2018 n. 121, in attuazione della delega di cui all'art. 1 co. 81, 83, 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017 n. 203 che disciplina, per la prima volta, in maniera organica, l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Tale provvedimento giunge a oltre quarant'anni di distanza dalla riforma penitenziaria del 1975 e da quella disposizione transitoria, l'art. 79, che estendeva la disciplina esecutiva prevista per gli adulti anche ai condannati minorenni. Appariva paradossale che la tutela delle esigenze educative costituisse il *leit motiv* dell'intero processo minorile, ma venisse meno proprio nella fase di esecuzione della pena, il segmento processuale a vocazione prettamente pedagogica. L'esecuzione della pena, pertanto, è tesa a

> favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero (art. 1 comma 2).

La scelta di percorsi alternativi al carcere concordati con le strutture educative territoriali corrisponde all'idea che per soggetti in età evolutiva il timore della pena non sia un particolare deterrente, e la carcerazione non possa avere particolare funzioni rieducative. Altrettanto necessario è poter condividere con il minore tale percorso, facendo sì che gli obiettivi da perseguire siano chiari e, appunto, condivisi. Il requisito del consenso risulta imprescindibile, se si vuole portare avanti un reale progetto di cambiamento; diversamente, non ci può essere educazione.

Le misure cautelari non detentive, come già rilevato, sono meno facilmente applicabili ai MSNA, a motivo della loro eventuale condizione di irregolarità, dell'assenza di persone adulte cui fare riferimento o perché non è possibile conoscere la loro identità ed età, con la conseguenza che sovente l'unica alternativa possibile è tra carcere e libertà. Essi sono più frequentemente inseriti nel circuito detentivo, con la tendenza a rimanerci più a lungo, usufruendo meno delle misure alternative non restrittive. D'altra parte, paradossalmente, "è anche vero che la maggior lunghezza dei periodi di detenzione dei minori stranieri presenta il vantaggio di poter costruire progetti e percorsi per l'inserimento in un contesto sociale" (Campus, 2004: 64). Ci si riferisce, per esempio, alla possibilità d'inclusione dei minori in percorsi di formazione professionale[7], anche se questi, talvolta

7 Emerge la questione del diritto alla formazione per quanti vivono situazioni di esclusione sociale. In questa prospettiva, il trattamento rieducativo realizzato in carcere va pensato come esperienza capace di orientare e ricostruire l'autonomia e l'indipendenza del soggetto deviante (Migliori, 2007).

> risultano difficoltosi perché i ragazzi non hanno acquisito un livello di scolarizzazione sufficiente nel paese d'origine o hanno scarse competenze culturali e linguistiche. A volte i percorsi proposti non corrispondono alle loro aspettative e non riescono a coinvolgerli in progetti che non danno risultati lavorativi immediati (Ibid.: 66).

Per i minori non accompagnati l'impatto con l'apparato repressivo si presenta quindi ambivalente: "da una parte comporta una privazione della libertà, dall'altra il riconoscimento di diritti" (Bertozzi, 2005: 33). La perdita di libertà può rappresentare un vero e proprio 'valore aggiunto'. Con la permanenza in carcere (o in comunità), il minore ha a sua disposizione una serie di figure di riferimento (avvocati, giudici, educatori, psicologi, medici), percorsi di formazione, attività ricreative e sportive, una sistemazione certa, "che costituiscono un riconoscimento di diritti prima negati. In realtà, anche in questo caso, si tratta di diritti temporanei, destinati spesso a svanire con il raggiungimento della maggiore età e il termine della misura penale" (Ibid.: 34).

La posizione giuridica dei minori sembra agire anche su un altro fattore: scoraggia i potenziali datori di lavoro i quali, nella migliore delle ipotesi, offrono solo opportunità occupazionali irregolari. Qualora anche queste ultime non fossero praticabili e quindi in assenza di qualunque altra possibilità, non resterebbe che orientarsi "drammaticamente e rapidamente" verso l'illegalità. Una ricerca condotta da A. Butticci e A. Sbraccia evidenzia che nemmeno i rischi connessi con la criminalizzazione sembrano capaci di svolgere una funzione deterrente per i minori stranieri invischiati in tali percorsi: "perfino la detenzione, e il corollario di costi psicologici che essa impone, può non essere considerata peggiorativa rispetto alle condizioni esistenziali esperite nel mondo esterno" (Butticci & Sbraccia, 2004: 235)[8].

3. Le motivazioni della condotta deviante

Comprendere le motivazioni che stanno all'origine dei comportamenti devianti di un giovane (bisogno di affermazione personale, accettazione da parte delle persone significative del gruppo di riferimento, ecc.), sia esso straniero o italiano, costituisce un primo passo nella realizzazione di un percorso trattamentale valido ed è necessario per poter realizzare un iter educativo (Morgante & Viggiani, 2010; Sartarelli, 2008). Gli studiosi, così come gli operatori (giudice, educatore, assistente sociale) impegnati nel comprendere il significato del reato commesso da un minorenne devono

8 Gli autori propongono, a tal riguardo, una riflessione di J. Ferrel e C. Sanders, che parlano di scelta deviante come "una risposta razionale di fronte a un futuro sventurato, razionale non nel senso di un calcolo astratto, ma della razionalità situata nel vissuto quotidiano [...]. Queste condotte dovrebbero forse essere interpretate non come forme di patologia individuale ma come reazioni fatalistiche al decadimento sociale" (Buticci & Sbraccia, 2004: 235-236; cfr. anche Ferrel & Sanders, 1995).

andare oltre il fatto specifico, per rilevarne le motivazioni più recondite. A tal proposito, come asseriscono P. Bertolini e L. Caronia (1993: 13): "Dietro ogni fatto c'è un diario, dietro ogni azione umana una biografia, dietro ogni comportamento una visione del mondo. Dietro ogni agire, anche se antisociale, c'è sempre un soggetto e le sue motivazioni".

L'azione compiuta necessita una risposta che possa configurarsi come un'opportunità educativa e di responsabilizzazione in quanto parte dall'analisi della personalità del soggetto. "Nello studio del minore deviante ci si muove per queste ragioni nella ricerca di un difficile equilibrio fra esigenze di educazione e supporto, da una parte, e di sanzione e contenimento dall'altra" (Dettori, 2013: 55).

Nel lavoro educativo con i minori stranieri emerge un dato ulteriore, rispetto al lavoro con i minori autoctoni: l'esistenza di un progetto migratorio nella loro storia di vita (Rossolini, 2002: 132). Non si può prescindere dalla comprensione di tale fattore, sia per conoscere le caratteristiche identitarie del minore sia per elaborare un idoneo programma di intervento. Risulta pertanto necessario ricostruire il viaggio migratorio, i significati delle esperienze vissute, individuare gli episodi autobiografici critici, "in quanto elementi che vanno a comporre e occupare lo spazio di formazione di una personalità, di una identità, talvolta di origine e crescita di un disagio non semplicemente riferibile all'incontro disarmonico tra culture diverse" (Ibid.: 136).

Butticci e Sbraccia (2004) mettono a confronto, nella ricerca da essi condotta, le storie di vita di minori stranieri non accompagnati che hanno avuto contatti con i circuiti della delinquenza e della repressione penale. Gli autori individuano tre tipologie ideali di adattamento delinquenziale, sulla base della comparazione delle biografie raccolte.

– *Adattamento illegale*. Quando i minori giungono nel Paese di emigrazione senza poter contare sull'appoggio di parenti in precedenza lì stabilitisi, l'impatto con il nuovo ambiente è spesso mediato da connazionali incontrati nei pressi di stazioni ferroviarie o nei quartieri più densamente popolati da stranieri. Se in tempi brevi costatano l'impossibilità di sbocchi occupazionali e, contestualmente, è prospettata loro l'opportunità di una facile immissione in percorsi devianti ma redditizi, per esempio nel mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti, questa occasione è di solito colta rapidamente.

> Oltre ad una modalità fruibile di sopravvivenza, l'inserimento in questo settore dell'illegalità garantisce l'accesso a forme di solidarietà e protezione che questi piccoli gruppi di affiliazione offrono a ragazzi che, altrimenti, dovrebbero affrontare da soli i rigori della vita di strada. I rischi di criminalizzazione connessi a questo tipo di adattamento sono naturalmente massimali (Ibid.: 242).

In questi casi, sono frequenti fermi e arresti che spesso danno il via a una 'drammatica alternanza', a un susseguirsi di periodi di detenzione e periodi di spaccio, interrotti solo da sporadiche ricerche di un'occupazione, quasi sempre irregolare.

– *Adattamento complementare*. Con tale dicitura si intendono adattamenti alternati, o contemporanei, nella devianza e nei campi dell'economia informale (bracciantato, altri lavori in nero, spesso a giornata). L'inserimento nei settori delinquenziali, in questo caso, può essere una strategia di "integrazione dei redditi non illegali, di gestione emergenziale di periodi di disoccupazione oppure di emancipazione dalle condizioni di esistenza (precarietà, assenza di prospettive di miglioramento) che caratterizzano la collocazione nei settori occupazionali delle economie informali" (Ibid.: 242).

– *Adattamento estemporaneo*. Riguarda soprattutto coloro i quali sono riusciti a inserirsi più stabilmente in Italia e che si possono trovare coinvolti in procedimenti penali per alcuni motivi: a causa di imprudenti contatti con connazionali devianti; come conseguenza di una reazione momentanea a condizioni di difficoltà economica, dovute alla perdita inaspettata del lavoro e/o a richieste improvvise di sostegno provenienti dalla famiglia in patria; oppure per circostanze casuali in cui, ad esempio, i loro tratti somatici possono costituire un elemento di penalizzazione in rapporto all'operato delle forze dell'ordine. Al riguardo, c'è da dire che le prassi selettive che le forze istituzionali e di sicurezza sembrano adottare nei loro confronti, da una parte rinforzano, dall'altra si propongono come fondamento giustificativo dei processi di stigmatizzazione e di costituzione dello stereotipo dello straniero o dell'immigrato criminale. Butticci e Sbraccia, basandosi sulla prospettiva del *labelling* (etichettamento), asseriscono che probabilmente "anche il consolidamento dell'identità deviante, determinato dall'interazione tra soggetto sanzionato e agenti del controllo istituzionale nel processo che Lemert ha definito nei termini di 'deviazione secondaria', possa essere ricondotto a questo procedimento di criminalizzazione selettiva" (Ibid.: 240)[9].

Un'altra analisi su cui soffermarsi, in merito a tali tematiche, è quella realizzata da M. Giovannetti (2002). Sulla base dei racconti presentati, risulta evidente il peso assunto dai gruppi di socializzazione che sono quasi sempre altri stranieri o il gruppo dei pari (solitamente connazionali) conosciuti all'arrivo nel Paese di emigrazione,

> i quali diventano veri e propri canali attraverso cui passano le opportunità lecite o illecite, dalle quali dipenderà l'esito del percorso individuale. La natura e la consistenza di questi gruppi diventa decisiva dal momento in cui il rapporto con il nuovo territorio nel quale si vengono a trovare non presenta alternative (Ibid.: 97).

9 Per devianza primaria si intende l'iniziale atto deviante collegabile a una serie di fattori sociali, culturali, psicologici e fisiologici. Esso, anche se per la società può risultare sgradito, in assenza di una reazione sociale significativa, non causerebbe implicazioni rilevanti alla struttura psichica della persona. La devianza secondaria, invece è quella che consegue all'etichettamento di una persona come deviante compiuto da agenzie di controllo sociale. In particolare, la devianza secondaria consiste in quel comportamento deviante come risposta ai problemi di degradazione e isolamento prodotti dalla reazione sociale (Lemert, 1981).

La sola altra possibilità, rispetto a questa fonte promozionale, è costituita dagli agenti del controllo sociale formale che i minori incontrano casualmente o nell'ambito delle abituali operazioni di controllo sul territorio[10].

Le opportunità che si presentano ai MSNA possono essere di natura lecita (formale o informale) o illecita, ma l'una non esclude l'altra: possono esserci alcuni casi in cui si trovano nell'uno o nell'altro versante in maniera alternata.

> L'aver inizialmente intrapreso attività di sostentamento informali e ai limiti della legalità non significa necessariamente che si sia approdati e definitivamente inseriti in una cultura deviante, così come un tempestivo ricorso e ricovero in comunità d'accoglienza non ha impedito un successivo coinvolgimento del minore in attività illecite (Ibid.: 98).

La ricerca svolta da Giovannetti si propone di indagare il percorso migratorio e l'universo motivazionale di un certo numero di minori stranieri soli, alcuni presenti nei circuiti del trattamento penale, altri nell'ambito dell'inserimento assistito in comunità. Nelle interviste effettuate dalla studiosa, emergono numerosi elementi che evidenziano l'importanza dei processi di socializzazione sia primari sia secondari. Secondo le teorie dell'azione e del controllo sociale, il processo di socializzazione – che avviene in famiglia e nei gruppi dei pari (livello informale), ma anche nelle istituzioni (livello formale) – è il fattore più rilevante per spiegare la presenza di comportamenti devianti. In molti dei casi analizzati, l'educazione genitoriale e la morale da essi trasmessa sono fondamentali come punti di riferimento e di schermo rispetto alle *seductions of crime*; così come, per alcuni specifici gruppi nazionali, lo è anche il credo religioso. Allo stesso tempo tuttavia, tale fattore non è sempre determinante per l'esito del percorso migratorio. I ben socializzati sono presenti tanto tra i MSNA introdotti nel contesto penale, quanto tra quelli inseriti nel circuito dell'accoglienza in comunità. Inoltre tra questi ultimi ve ne sono alcuni che non giudicano le norme, morali o religiose, come rilevanti, mentre altri non ne fanno alcuna menzione. "Si può quindi dire che la socializzazione nel paese di partenza gioca un ruolo ambiguo e non univoco sui comportamenti messi in atto nel paese d'arrivo" (Ibid.: 111).

Anche il peso causale dei processi di disgregazione sociale nei Paesi d'origine non è così evidente, poiché esso è presente in entrambi i gruppi. Nemmeno l'aver frequentato le istituzioni scolastiche sembra essere una componente discriminante, dato che quasi tutti i minori intervistati hanno

10 Ecco uno dei tanti paradossi che emergono riguardo alle questioni connesse con i MSNA, i quali – come gli immigrati in genere – risultano più esposti al controllo istituzionale, ma proprio ciò, in alcuni casi, può rappresentare la loro 'salvezza'. In particolare, l'intercettazione dei minori che giungono soli è uno dei momenti cruciali per l'attivazione di strategie di aiuto. Essa avviene generalmente per opera della polizia, oppure dei servizi sociali e delle comunità di accoglienza, nel caso in cui i minori si presentino spontaneamente presso tali servizi (Sbraccia, 2011: 84; Carchedi, 2009: 96).

interrotto gli studi prima del loro definitivo compimento. Dalle storie di vita esaminate, un elemento che parrebbe decisivo nel distinguere i soggetti che finiscono in carcere da quelli che si avviano in percorsi di integrazione, sono le precedenti esperienze di lavoro sperimentate nel Paese di origine. Tale circostanza sembrerebbe influire sul loro modo di agire una volta giunti in Italia. Coloro i quali hanno già avuto l'opportunità di sperimentare una situazione lavorativa risultano favoriti nel processo di integrazione nelle reti del lavoro, se pur di natura informale; così come sarebbe maggiormente riscontrabile in essi la tendenza a scartare qualsiasi ipotesi di coinvolgimento deviante. Non è affatto semplice, pertanto, individuare tra i due gruppi di minori (devianti e non) differenze significative in termini di motivazioni, atteggiamenti e tratti culturali.

> Quello che sembra biforcare le strade è un complesso di circostanze, alcune minime o casuali, che possono esser ricondotte all'incontro con microstrutture di opportunità diverse. Le strategie e le scelte dei minori stranieri possono essere, infatti, ricondotte largamente al peso di incontri ed inserimenti locali diversificati piuttosto che a progetti iniziali differenziati (Ibid.: 112-113).[11]

In un'analoga ricerca sono raccolti alcuni 'racconti di vita' di ragazzi stranieri inseriti nelle istituzioni di detenzione minorile o affidati a comunità d'accoglienza di Milano, Bologna e Roma (Melossi *et al.*, 2002). Dall'analisi emerge una pluralità di percorsi che gli autori riconducono a tre profili di minori migranti: quelli che intraprendono esperienze devianti al loro arrivo in Italia, i devianti sin dal Paese di origine (solo 5 su 47) e i minori accolti dalle comunità di accoglienza. Ci si potrebbe aspettare che "il background sociale, economico, culturale, morale di questi gruppi di giovani fosse dissimile, e quindi che la loro biografia richiudesse la chiave per comprendere i loro attuali destini" (Ibid.: 169). In realtà, anche in questo caso, le interviste realizzate non sembrano dare conferme.

Le principali teorie sulla devianza paiono essere tutte applicabili ai casi dei migranti, e particolarmente dei minori immigrati (Agnew, 2014; Ferraris, 2012). Vi è la teoria della frustrazione strutturale o anomia, in base alla quale si ritiene che il richiamo di beni che possono essere a disposizione di tutti, unito alla mancanza di opportunità, causi una profonda frustrazione con conseguente decisione di percorrere la scorciatoia della criminalità. Altra teoria è quella del conflitto culturale, che risulta pertinente giacché il minore straniero si situa tra due mondi, quello della terra d'origine e

11 Ciò richiama il tema dell'integrazione sociale. Poiché "l'esito del viaggio è determinato in larga parte dal viaggio stesso, ne risulta la necessità di dar vita, lungo il percorso, ad opportunità di incontro e avvicinamento con i servizi sociali. Sarebbe, dunque, auspicabile approfondire la ricerca per individuare i luoghi di transito e i nodi attraverso i quali attivare una modalità di intercettazione del minore e predisporre un sistema dinamico di orientamento e accompagnamento dei soggetti in transito" (Giovannetti, 2002: 112-113).

quello in cui si trova a crescere, e ciò può causare disorientamento. La teoria del controllo, invece, prospetta la delinquenza o la devianza come esito dell'allentarsi del rapporto del minore con i suoi riferimenti principali nel processo di socializzazione: i genitori e l'apparato educativo in genere. Ulteriore teoria è quella dell'associazione differenziale, che evidenzia come all'interno di specifiche comunità nazionali si possano formare catene migratorie specializzate in attività di tipo illegale, le quali finiscono per essere un fatto normale se non addirittura necessario. Infine, vi è la teoria dell'etichettamento, che spiega come la debolezza sociale e giuridica del minore immigrato, tanto più se irregolare, lo renda un bersaglio privilegiato per i meccanismi di controllo sociale:

> in particolare è possibile che si accompagni all'emigrazione l'elaborazione di una nuova identità stigmatizzata (sia da elementi di tipo penale che etnico), la quale riduce di molto il livello d'autostima del giovane e lo orienta quasi automaticamente verso la fascia più marginale della struttura sociale (Melossi *et al.*, 2002: 121).

Una volta delineato tale quadro, va evidenziato come le varie teorie criminologiche si possono applicare a stranieri o immigrati in modo assolutamente analogo a qualunque altro soggetto, quindi anche agli autoctoni. L'elemento di differenziazione è 'il calcolo delle probabilità', giacché i presupposti che fanno insorgere comportamenti devianti e/o criminali sono maggiormente riscontrabili più nel caso degli immigrati e meno degli autoctoni. Inoltre, alle condizioni di marginalità sociale, economica, politica e culturale si può aggiungere una radicale mancanza di opportunità giuridiche, in cui la minore età diviene uno 'svantaggio' ulteriore (Ibid.: 172-173).

Vi è poi un altro aspetto su cui soffermarsi. Secondo una campagna, lanciata nel dicembre 2014 dalla rete PICUM (*Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants*), intitolata "Le parole contano!" (*Words Matter*), vi è una distinzione da fare tra 'irregolarità' e 'illegalità'. Il fatto di non essere regolare, per un migrante, equivale a dire che non possiede i documenti necessari per risiedere nel Paese di immigrazione e ciò ricade nella sfera degli illeciti amministrativi[12]. Gli esponenti di PICUM affermano che sarebbe giuridicamente scorretto, in un tale caso, utilizzare l'aggettivo 'illegale', più appropriato, invece, per un reato contro le persone o la proprietà. Scopo della campagna è di promuovere l'utilizzo di una terminologia corretta in riferimento a migranti, richiedenti asilo e/o rifugiati, per non dare origine a stereotipi razziali, fenomeni xenofobici e reati d'odio[13].

12 I termini usati dai Paesi europei girano tutti intorno a queste due idee. In Inghilterra, per esempio, si parla di *Undocumented migrant* o *Irregular migrant*, in Spagna di *Migrantes irregulares*, *Migrantes en situación (administrativa) irregular* o *Sin papeles*.

13 A bene vedere, già nel 1975 l'Assemblea delle Nazioni Unite chiedeva espressamente di utilizzare la terminologia 'senza documenti' o 'lavoratori migranti irregolari' in tutti

4. Vissuti difficili e diritti di tutela/protezione

La questione dei minori stranieri non accompagnati, così come quella dell'immigrazione in generale, in modo spesso superficiale è accomunata con il problema della devianza. Ciò è frutto di uno dei tanti pregiudizi che perdurano in merito a queste tematiche. Tuttavia, a tal riguardo, è necessario rilevare come soltanto una parte dei MSNA è responsabile di atti perseguibili penalmente, mentre la maggioranza è piuttosto vittima dei problemi psicologici connessi con lo stato di abbandono e con i traumi subiti.

F. Gasparini e L. Roncari (2007) fondano le loro ricerche sull'esperienza clinica maturata nell'ambito dei servizi di tutela rivolti a MSNA seguiti dall'Autorità Giudiziaria minorile per un approfondimento delle loro condizioni psico-emotive, o dagli assistenti sociali di riferimento per una consultazione ed eventuale presa in carico terapeutica. Una delle questioni principali, sulla base dei casi da essi trattati, consiste nella difficoltà di poter fare riferimento alle figure genitoriali interiorizzate, "perché fonte di nostalgie struggenti o perché partner di relazioni carenziate e traumatiche che i ragazzi tendono a negare e rimuovere" (Ibid.: 429). Alcuni dei minori inibiscono tali emozioni, per soddisfare il bisogno di approvazione e affiliazione, altri invece le agiscono, a volte in modo auto- a volte etero-distruttivo. Questi ragazzi, ad ogni modo, esprimono un forte desiderio di appartenenza e di calore affettivo.

Le figure genitoriali incidono anche per il tramite delle loro aspettative sull'esito della migrazione che, anche a distanza, possono risultare molto intense e condizionanti. Il mandato familiare assume un notevole peso e al pensiero delle possibili conseguenze di un suo fallimento, alcuni minori possono allontanarsi dal progetto educativo e formativo proposto loro dai servizi, giacché può apparire meno funzionale rispetto al guadagno facile che sarebbe possibile conseguire attraverso vie illegali[14]. Anche nel caso in cui non scelgono tali strade, questi ragazzi tendono a sviluppare

gli atti ufficiali. Da quel momento in poi, diversi sono stati gli interventi anche degli Organi europei, soprattutto dagli anni 2000, dopo l'incremento del fenomeno dell'immigrazione. Per esempio, una campagna contro l'istigazione all'odio on line è stata lanciata dal settore gioventù del Consiglio d'Europa (Youth Department – Directorate of Democratic Citizenship and Participation), che nel periodo 2012-2014 ha mirato a combattere il razzismo e le forme di discriminazione online. In Italia, nel maggio 2019, l'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha approvato le nuove *Disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, accompagnandole con un *claim*: "Ci sono tante parole, scegliamo quelle giuste".

14 Per le istituzioni e gli operatori, non sempre le famiglie dei MSNA rimaste nel Paese di origine sono facili da raggiungere e 'agganciare'. Risulta pertanto complesso coinvolgerle nel percorso di costruzione di trattamento e recupero del minore entrato in contatto con i servizi della Giustizia. Inoltre, il mandato familiare di cui il minore stesso molte volte è depositario, ossia produrre reddito rapidamente, "non può non contraddire un percorso di inserimento che necessita di tempo per rendersi effettivo" (Bracalenti *et al.*, 2012: 177).

un atteggiamento adultizzato, per assumersi delle responsabilità che, tuttavia, non riescono facilmente a gestire in pieno proprio perché ancora emotivamente bisognosi.

Tale stato di cose può portare a veri e propri vissuti depressivi, riconducibili all'esperienza traumatica dello sradicamento, quali la paura, l'angoscia, la tristezza e la solitudine. Gasparini e Roncari rilevano in alcuni casi una forte coartazione affettiva, ossia un appiattimento delle emozioni, che può essere visto come il tentativo di proteggersi da vissuti dolorosi a volte connessi con l'emigrazione, a volte invece riferibili a traumi sperimentati nel contesto familiare d'origine, quali deprivazioni affettive primarie, abbandoni, stili educativi violenti e maltrattanti[15]. Anche a ciò si può attribuire la sfiducia che alcuni dei minori nutrono nei confronti degli adulti, come gli operatori e gli educatori delle strutture di accoglienza, le cui immagini da essi interiorizzate sono quelle di persone incapaci di fornire affetto e supporto.

A fronte di tali vissuti riconducibili al sentirsi sradicati, varie possono essere le modalità di *coping* messe in atto. Alcune non risultano funzionali a una strategia di adattamento alla vita nel Paese di accoglienza, come per esempio il ritirarsi in se stessi, allorché i minori decidono di ridurre il più possibile i contatti con tutto ciò che li circonda, percepito come estraneo e pericoloso. In altri casi, invece, riescono ad affrontare in modo più adattivo la sofferenza e lo smarrimento che vivono, facendo ricorso alla propria creatività e alla speranza nel futuro. È proprio in questa dimensione che alcuni dei ragazzi "riescono, nonostante tutto, a riporre desideri ed aspirazioni, rivelandoci in questo modo le loro risorse" (Ibid.: 433).

All'interno dei flussi migratori internazionali, la parte che riguarda i minori stranieri non accompagnati costituisce una realtà che ha assunto nel tempo un rilievo sempre più ampio, non solo da un punto di vista quantitativo ma anche in relazione alle problematiche che suscita. La presenza di minori emigrati da soli ha comportato la necessità di attivare risposte adeguate in termini di tutela e di protezione, nonché di meccanismi specifici in grado di favorire processi di inserimento e di integrazione sociale (Barone, 2016; Cianciolo, 2019).

I MSNA, in quanto minori, sono titolari di diritti riconosciuti a livello internazionale da convenzioni e dichiarazioni che hanno stabilito quali debbano essere i parametri di protezione fondamentali. Ciò è previsto, per esempio, dalla Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, che all'art. 3 parla di *best interest of the child*: occorre cioè garantire il loro 'superiore interesse', attuando interventi sociali ed educativi in grado di accompagnarne la crescita e lo sviluppo umano. Gli artt. 37 e 40 della Convenzione stabiliscono rilevanti garanzie e limiti alla privazione della libertà dei minori, in particolare se accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale.

15 In quest'ultimo caso, non sarebbe tanto l'esperienza migratoria in sé a costituire un trauma, essa avrebbe la funzione di riportare alla luce un vissuto precedente, eventualmente traumatico.

Come recentemente asserito nelle *Linee Guida Minorenni a Contatto col Sistema Giustizia*, i minori d'età possono venire in contatto con la giustizia per molte ragioni, tra cui, ad esempio, la separazione dei genitori, l'attribuzione della responsabilità genitoriale, la protezione, l'adozione; quando entrano in conflitto con la legge, o quando sono vittime di violenza fisica o psicologica, di abuso sessuale o di altri delitti; o anche per motivi di salute, di sicurezza sociale; o perché sono minori stranieri non accompagnati, o sottratti, richiedenti asilo, rifugiati, e così via. Possono comparire davanti a svariati tipi di tribunali: civili, penali, amministrativi, compresi in alcuni Paesi i tribunali tradizionali o religiosi. Possono essere parti del giudizio o testimoni. Ma, quale che sia il contesto, i loro diritti fondamentali devono essere rispettati (Associazione Internazionale dei Giudici e dei Magistrati della Famiglia e della Gioventù, 2017: 7)[16].

5. Considerazioni conclusive

Secondo Giovannetti (2008), la gestione dei minori stranieri emigrati da soli ha determinato sfide operative complesse per il sistema politico e di *welfare*.

> I governi locali, in Italia come in Europa, soprattutto in qualità di soggetti deputati all'accoglienza del minore e all'attivazione della rete dei servizi sociali, si sono trovati improvvisamente a gestire una realtà situata nel punto di intersezione di due importanti questioni: la protezione ed il sostegno dei minori d'età – sancita dalla legislazione internazionale e nazionale in materia di tutela dei minori – ed il contenimento dei flussi migratori (Ibid.: 34-35).

In mancanza di una efficace rete di accoglienza e di una struttura forte nel progetto migratorio, i minori non accompagnati rischiano di essere preda facilmente della marginalità e delle reti criminali. Una volta giunti nel Paese di destinazione, le loro condizioni di vita sono spesso caratterizzate dalla perdita della rete sociale di riferimento, la qual cosa si rivela un fattore discriminante per l'accesso a opportunità o chance di riuscita. Le condizioni in cui i minori stranieri hanno vissuto sia il viaggio migratorio sia la fase dell'inserimento nel nuovo contesto sembrano essere all'origine del disagio che essi esprimono, molto più di quanto non influisca "una crisi scaturita dalla differenza culturale" (Rossolini, 2002: 138).

16 A tal riguardo, è da ricordare che il 9 marzo 2016 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato la direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori penalmente indagati o imputati che, per la prima volta, detta in ambito comunitario una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori. Essa si inserisce in un contesto volto a definire un ristretto, ma organico, catalogo di diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali attraverso un corpo strutturato di norme elementari 'minime', tra loro reciprocamente connesse e calibrate sulle specifiche esigenze dei minori lungo tutto il corso del procedimento. (Murgolo, 2017).

Vista la complessità del fenomeno e le molteplici componenti che entrano in gioco, per favorire e implementare gli interventi a favore dei minori non accompagnati è di fondamentale importanza la collaborazione interistituzionale tra i vari soggetti impegnati sul territorio. Tale collaborazione può esplicarsi per il tramite di accordi – di natura formale o informale – tra gli attori istituzionali e mediante esperienze di condivisione e confronto per individuare possibili linee unitarie di intervento[17].

Emerge, a tal riguardo, "la sollecitazione, teorizzata da tempo dal discorso pedagogico, secondo la quale non si dà educazione senza attenzione specifica delle situazioni personali, ambientali, relazionali" (Pati, 2007: 115). La comunità locale ha da prendere in carico i bisogni dei MSNA sulla base del principio di corresponsabilità tra i vari enti, così come formulato dall'istanza del sistema educativo integrato. In tal modo, si

> dà consistenza all'intuizione pedagogica, secondo la quale la politica educativa di un popolo ha da essere espressione del processo di autoconsapevolezza del medesimo e riguardare il cammino da compiere per assecondare l'avvento della comunità educante (Ibid.: 119).

A fronte di un minore che migra da solo, la società di accoglienza è chiamata ad attivare tutte le strategie necessarie per gestire i suoi bisogni materiali, psicologici, educativi, prevenendo in tal modo possibili situazioni di rischio. Quanto più si riescono a garantire opportunità di tutela, protezione e integrazione per questi soggetti così vulnerabili, tanto meno vi sarà necessità, per loro, di scegliere e intraprendere vie 'informali' per il raggiungimento delle proprie aspirazioni e dei propri obiettivi. In questo modo, si può contribuire a rendere la società più inclusiva.

Bibliografia

Agnew, R. (2014), *Juvenile Delinquency: Causes And Control*, Oxford: Oxford University Press.

Agostinetto, L. (2015), "Minori stranieri non accompagnati. Colpa o diritto: la misura delle istanze interculturali", in M. Catarci & E. Macinai (a cura di), *Le parole chiave della pedagogia interculturale. Temi e problemi nella società multiculturale*, Pisa: ETS, pp.173-202.

Associazione Internazionale dei Giudici e dei Magistrati della Famiglia e della Gioventù (2017), *Linee Guida Minorenni a Contatto col Sistema Giustizia*, Vienna.

Barone, L. (2016), *L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tra norma giuridica e agire sociale*, Milano: Key Editore.

17 Per quanto in crescita, è da rilevare come sia però ancora bassa la percentuale dei Comuni che dichiarano di aver redatto protocolli di intesa con altri enti o istituzioni per la gestione dei MSNA (per es., con il pubblico tutore, il giudice tutelare, gli Istituti scolastici, il Tribunale per i minorenni, le Questure e le Prefetture) (Giovannetti, 2016: 234-235).

Barone, P. (2011), *Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici e specificità minorile*, Milano: Guerini Scientifica.

Bertolini, P. & Caronia, L. (1993), *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Firenze: La Nuova Italia.

Bertozzi, R. (2005), *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*, Milano: Franco Angeli.

Biagioli, R. (2018), *Traiettorie migranti. Minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, Pisa: ETS.

Biasin, C. (2005), *L'educatore. Identità, etica, deontologia*, Padova: CLEUP.

Bracalenti, R., Mastropasqua, I. & Leogrande, M.M. (a cura di) (2012), "*Seconda chance". Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*, Roma: Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

Butticci, A. & Sbraccia, A. (2004), "Minori stranieri tra inserimento comunitario e percorsi irregolari", in A. Sbraccia & C. Scivoletto (a cura di), *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*, Torino: L'Harmattan Italia, pp. 137-264.

Campus, A. (2004), "I minori stranieri nell'IPM Cesare Beccaria di Milano", in Ead. (a cura di), *Minori stranieri soli: tra politiche di accoglienza e politiche di controllo sociale. Un'analisi territoriale*, Roma: Officina Edizioni, pp. 35-73.

Carchedi, F. (2009), "Il sistema di accoglienza. Modalità di intervento e criticità rilevate", in G. Candia, Id., F. Giannotta & G. Tarzia (a cura di), *Minori erranti. L'accoglienza e i percorsi di protezione*, Roma: Ediesse, pp.85-106.

Cianciolo, V. (2019), *La tutela del minore straniero non accompagnato*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

Ciotti, L. (2010), "Prefazione", in F. Dettori, *Giustizia minorile e integrazione sociale*, Milano: Franco Angeli, pp.7-11.

Dettori, F. (2010), *Giustizia minorile e integrazione sociale*, Milano: Franco Angeli.

Id. (2013), "Progettazione e valutazione di percorsi educativi per adolescenti autori di reato. La sospensione del processo e messa alla prova", in Id., G. Manca & L. Pandolfi, *Minori e famiglie vulnerabili. Ruolo e interventi dell'educatore*, Roma: Carocci, pp.49-117.

Dipartimento Giustizia minorile e di comunità (2019), *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati. 15 giugno 2019*, Roma: Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.06.2019.pdf, consultato il 10.07.2019.

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (2019), *I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 giugno 2019*, Roma: Ministero del lavoro e della Politiche Sociali.

Dozza L. (2018), "Il carcere. Ora, Istituto di prevenzione e pena: quale rieducazione?", in L. Cerrocchi & Ead. (a cura di), *Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*, Milano: Franco Angeli, pp.187-203.

Ferraris, V. (2012), *Immigrazione e criminalità*, Roma: Carrocci.

Ferrel, J. & Sanders, C. (1995), *Cultural Criminology*, Boston: Northeastern University Press.

Focault, M. (1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Einaudi.

Gasparini, F. & Roncari, L. (2007), "Adolescenti venuti da altrove: la sfida della doppia transizione per i minori non accompagnati", in *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, n. 2, pp.423-436.

Giovannetti, M. (2002), "Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche di integrazione e devianza", in D. Melossi & Ead., *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*, Roma: Donzelli, pp. 47-114.

Ead. (2008), *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Bologna: il Mulino.

Ead. (2016) (a cura di), *I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un'analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri. VI Rapporto 2016*, Roma: Anci – Cittalia.

Lemert, E.M. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano: Giuffrè.

Massaro, S. (2016), "Agire educativo e disagio sociale", in L. Perla & M. G. Riva (a cura di), *L'agire educativo. Manuale per educatori e operatori socio-assistenziali*, Brescia: La Scuola, pp.79-94.

Mastropasqua, I., Totaro, M.S. & Barberis, G. (a cura di) (2019), *2° Rapporto minori stranieri e Giustizia minorile in Italia*, Roma: Gangemi.

Melossi, D., Giovannetti, M., Martoccia, C. & Tonti, C. (2002), "Tra cittadinanza ed esclusione: i minori stranieri in carcere e comunità d'accoglienza", in D. Melossi & M. Giovannetti, *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*, Roma: Donzelli, pp. 121-173.

Migliori, S. (2007), *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Roma: Carocci.

Milani, L. (2007), "Trattamento o educazione: educare in carcere?", in *Minori giustizia*, n. 1, pp. 79-89.

Moro, A.C. (2006), "I diritti del minore", in L. Fadiga (a cura di), *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro*, Milano: Franco Angeli, pp. 129-166.

Mosconi, G. (2004), "Prefazione", in A. Sbraccia & C. Scivoletto (a cura di), *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*, Torino: L'Harmattan Italia, pp.5-10.

Morgante, L. & Viggiani, L. (2010), *Dal disagio alla devianza giovanile. Aspetti giuridico-istituzionali, esperienze formative e intervento pedagogico*, Roma: Nuova Cultura.

Muglia, L. (2018), "Verso il nuovo ordinamento penitenziario: le esigenze educative dei condannati minorenni", in *Minori giustizia*, n. 1, pp.38-49.

Murgolo, V. (2017), *La riforma della Giustizia minorile e la Direttiva U.E. sul giusto processo minorile*, https://www.diritto.it/la-riforma-della-giustizia-minorile-e-la-direttiva-u-e-sul-giusto-processo-minorile/, consultato il 12 luglio 2019.

Pappalardo, A. (2010), "L'educatore in carcere minorile. Una professione socialmente debole con compiti forti", in *Minori giustizia*, n. 1, pp. 156-170.

Pati, L. (1996), *L'educazione nella comunità locale. Strutture educative per minori in condizione di disagio esistenziale*, Brescia: La Scuola.

Id. (2007), *Pedagogia sociale. Temi e problemi*, Brescia: La Scuola.
Pesarin, S. (2010), *Devianza minorile: un commento sui flussi dei minori presi in carico nel 2009*, Roma: Ministero della Giustizia.
Pirè, V. (2014), "Carcere ed educazione: nuove e vecchie sfide", in G. Elia (a cura di), *Le sfide sociali dell'educazione*, Milano: Franco Angeli, pp.170-177.
Prandini, P. (2010), "Il ruolo dell'educatore nell'istituto penale per minorenni: la ricerca di un equilibrio fra controllo sociale, pena e possibilità di cambiamento", in F. Mazzucchelli (a cura di), *Il mestiere di educatore*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, pp.189-210.
Pricoco, M.F. (2013), "Il processo penale minorile: educare e riparare", in *Minori giustizia*, n. 4, pp.130-137.
Rebughini, P. (2006), "I minori stranieri non accompagnati in Italia", in G. Campani & O. Salimbeni (a cura di), *La fortezza e i ragazzini: la situazione dei minori stranieri in Europa*, Milano: Franco Angeli, pp. 35-62.
Ricci, G.F. & Resico, D. (a cura di) (2010), *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*, Milano: Franco Angeli.
Rossolini, R. (2002), "Minori immigrati in istituto penale: proposte educative ispirate al principio dell'ibridazione culturale", in *Minori giustizia*, n. 3-4, pp.130-152.
Sartarelli, G. (2008), *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma: Carocci.
Save The Children (2017), *Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Prima di tutto bambini*, Roma.
Id. (2018), *Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Crescere lontano da casa*, Roma.
Sbraccia, A. (2011), *Strutture di minoranza. Minori stranieri in comunità: uno studio di caso*, Napoli: Think Thanks.
Traverso, A. (a cura di) (2018), *Infanzie movimentate. Ricerca pedagogica e progettazione nei contesti di emergenza per minori stranieri non accompagnati*, Milano: Franco Angeli.
Turco, A. (2011), *Anime prigioniere. Percorsi educativi di pedagogia penitenziaria*, Roma: Carocci.
Vico, G. (1988), *Educazione e devianza,* Brescia: La Scuola.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2019
da Geca Industrie Grafiche - San Giuliano Milanese (MI)